



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA = APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim, addì dicinove, del mese di settembre, ore 17.30, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messaggio Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
CATANIA Giuseppe	P		IPPOLITO Salvatore	P	
ALESSI Lino		A	IZZO Franco	P	
BAGLIO Vito		A	LA GRECA Nadia		A
BAIETTO Giovanni	P		MERCADANTE Calogero	P	
BENVENUTO Alessandro Manuel		A	MEZZANO Duilio	P	
BORGESE Salvatore	P		MISTRONI Stefano		A
CAPOONA Giuseppe		A	PICATTI Dario	P	
CASO Mirko		A	POLLARI Nicola		A
CERRINI Gianpaolo	P		RENNA Domenico	P	
CONCORDIA Rocco		A	RUSSO Maurizio	P	
DE CANDIA Giuseppe	P		SARULLO Francesco	P	
DE LUCA Antonino	P		SCAVONE Marco		A
DI GIACOMO Raffaele	P		SUBBIANI Stefano	P	
ECHINOPPE ANGLÉSIO Antonio		A	TINOZZI Luigi		A
FRAGALE Francesco	P		VULLO Fabrizio	P	
GIANASSO Alessandro	P				

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra IMBIMBO dott.ssa Iris

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. RENNA prof. Domenico

il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- Gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, con i quali è stata istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria, con effetti decorrenti dall'anno 2014;
- L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, con il quale è stata anticipata al 2012 l'entrata in vigore in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria, apportando al contempo modifiche sostanziali alla nuova imposta;

Richiamate, in particolare, le attuali disposizioni in materia di aliquote e detrazioni di base, previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012 e dall'art. 10, comma 4 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in L. n. 64/2013, e tenuto conto delle ultime disposizioni dettate dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, dall'art. 1 del D.L. n. 54/2013 e dall'art. 1 del D.L. 102/2013, di seguito riassunte:

Destinazione gettito Imposta Municipale Propria:

- Soppressione, a partire dal 2013, della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, a seguito della quale tutto il gettito dell'imposta, ad eccezione di quello indicato al punto seguente, spetta al Comune;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201/2011, con possibilità per i Comuni di aumentare detta aliquota fino a 0,3 punti percentuali, riservandosi in tal caso il relativo maggior gettito;

Per effetto delle predette novità, a far data dal 1 gennaio 2013 viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e istituito un Fondo di Solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria (articolo 1, comma 380 della Legge n. 228/2012);

Aliquote di base e facoltà del Comune:

- aliquota di base fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, con possibilità per i Comuni, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con possibilità per i Comuni di ridurre la stessa fino allo 0,1 per cento,
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

Versamenti prima e seconda rata:

- Prima rata: da eseguirsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- Seconda rata: a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Prima rata 2013 non dovuta, per le seguenti tipologie:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni);

Richiamate le ulteriori facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012 e dall'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1/2012:

- riduzione fino allo 0,4 per cento per:
 - o immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui di D.P.R. n. 917/1986;
 - o immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - o immobili locati;

con la precisazione che detta facoltà non risulta applicabile ai fabbricati produttivi iscritti nella categoria catastale "D", per effetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 380 della citata Legge n. 228/2012 e come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013;

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, applicando per tale fattispecie l'aliquota ridotta dello 0,4% e le detrazioni previste per l'abitazione principale;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, applicando per tale fattispecie l'aliquota ridotta dello 0,4% e le detrazioni previste per l'abitazione principale;

Preso atto che il versamento dell'Imposta Municipale Propria avviene, ad eccezione dei casi di imposta non dovuta sopra indicati, in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

Richiamato l'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge n. 35/2013, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto altresì l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 27/09/2012;

Dato atto che l'articolo 8 del D.L. 102/2013 ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali, già prorogato al 30 settembre 2013, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Considerato che le riduzioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 16 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, ulteriormente implementate con le modifiche apportate dall'art. 1, commi 119-121 della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), e la ridefinizione del nuovo assetto del gettito IMU derivanti dalla citata Legge di Stabilità, incidono significativamente sul bilancio 2013, e in relazione alla necessità di garantire le risorse necessarie per il finanziamento di servizi ritenuti di particolare rilevanza per la collettività, si ritiene necessario variare in aumento/diminuzione le aliquote di base stabilite dalla norma vigente come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA BASE STABILITA DALLA NORMA	ALIQUOTE IN VIGORE ANNO 2012	VARIAZIONI	NUOVE ALIQUOTE 2013
Aliquota abitazione principale e pertinenze; immobili, assimilati con Regolamento Comunale, posseduti da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero e da residenti estero	0,40 %	0,40 %	+ 0,08	0,48 %
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)	0,76 %	0,96 %	+ 0,10	1,06 %
Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e regolarmente assegnate	0,76 %	0,40 %	+ 0,08	0,48 %
Abitazioni locatè con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3), progetti LO.CA.RE. e Social Housing	0,76 %	0,40 %	+ 0,36	0,76 %
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP	0,76 %	0,40 %	+ 0,08	0,48 %
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,20 %	0,20 %	0	0,20 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli)	0,76 %	0,46 %	+ 0,30	0,76 %
Alloggi sfitti da oltre due anni	0,76 %	1,06 %	0	1,06 %
Fabbricati produttivi categoria catastale "D" (*)	0,76 %	0,96 %	+ 0,04	1,00 %
Fabbricati produttivi categoria catastale C1 e C3	0,76 %	0,96 %	+ 0,04	1,00 %

(*) Per l'anno 2013 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base dello 0,76% è riservato allo Stato, mentre il gettito derivante dai punti percentuali previsti dall'aumento riportato in tabella viene destinato al Comune.

Preso atto che, in applicazione dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria viene applicata la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locatè;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 27/09/2012 con le quali sono state fissate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

Visto il prospetto riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, così come definite dalla norma vigente e/o modificate come sopra indicato;

Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 09/09/2013 dalla competente Commissione Consiliare Permanente per la "Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali";

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n.19 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baglio, Benvenuto, Capogna, Caso, Concordia, Echinoppe, La Greca, Mistrone, Pollari, Scavone, Tinazzi)

votanti: n.19

voti contrari: n. 3 (Baietto, Cerrini, Gianasso)

voti favorevoli: n.16

DELIBERA

- 1) Di approvare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2013 le seguenti variazioni alle aliquote di base stabilite dalla norma vigente:

TIPOLOGIA	ALIQUTA BASE STABILITA DALLA NORMA	ALIQUTE IN VIGORE ANNO 2012	VARIA- ZIONI	NUOVE ALIQUTE 2013
Aliquota abitazione principale e pertinenze; immobili, assimilati con Regolamento Comunale, posseduti da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero e da residenti estero	0,40 %	0,40 %	+ 0,08	0,48 %
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)	0,76 %	0,96 %	+ 0,10	1,06 %
Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e regolarmente assegnate	0,76 %	0,40 %	+ 0,08	0,48 %
Abitazioni locate con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3), progetti LO.CA.RE. e Social Housing	0,76 %	0,40 %	+ 0,36	0,76 %
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP	0,76 %	0,40 %	+ 0,08	0,48 %
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,20 %	0,20 %	0	0,20 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti	0,76 %	0,46 %	+ 0,30	0,76 %

fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli)				
Alloggi sfitti da oltre due anni	0,76 %	1,06 %	0	1,06 %
Fabbricati produttivi categoria catastale "D" (*)	0,76 %	0,96 %	+ 0,04	1,00 %
Fabbricati produttivi categoria catastale C1 e C3	0,76 %	0,96 %	+ 0,04	1,00 %

(*) Per l'anno 2013 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base dello 0,76% è riservato allo Stato, mentre il gettito derivante dai punti percentuali previsti dall'aumento riportato in tabella viene destinato al Comune.

- 2) Di prendere atto che, in applicazione dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria viene applicata la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate;
- 3) Di approvare il prospetto riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente le aliquote e detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, così come definite dalla norma vigente e/o modificate come indicato ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini fissati dall'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge n. 35/2013.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n.19 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baglio, Benvenuto, Capogna, Caso, Concordia, Echinoppe, La Greca, Mistrone, Pollari, Scavone, Tinozzi)
votanti: n 19
voti contrari: n. 3 (Baietto, Cerrini, Gianasso)
voti favorevoli: n 16

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00.

**CITTA' DI VENARIA REALE**

SERVIZIO TRIBUTI

Via Goito 4 - 10078 Venaria Reale (TO)
Telefono: 011/4072427-441-476 - Fax: 011/4072460
e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)****ALIQUOTE E DETRAZIONI 2013**

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DESTINAZIONE QUOTA	DETRAZIONE	MAGGIORE DETRAZIONE PER OGNI FIGLIO DI ETA' NON SUPERIORE A 26 ANNI
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	0,48 %	Interamente al Comune	€ 200	€ 50
Altri immobili	1,06 %	Interamente al Comune	/	/
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.	0,48 %	Interamente al Comune	€ 200	€ 50
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.	0,48 %	Interamente al Comune	€ 200	€ 50
Alloggi di proprietà di ATC, regolarmente assegnati	0,76 %	Interamente al Comune	€ 200	/
Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e regolarmente assegnate	0,48 %	Interamente al Comune	€ 200	/
Abitazioni locare con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3), progetti LO.CARE e Social Housing. Escluse le pertinenze.	0,76 %	Interamente al Comune	/	/
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP. Incluse le pertinenze.	0,48 %	Interamente al Comune	/	/
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli). La riduzione non si applica alle eventuali pertinenze.	0,76 %	Interamente al Comune	/	/
Alloggi sfitti da oltre due anni	1,06 %	Interamente al Comune	/	/
Fabbricati produttivi - Categoria D	1,00 %	0,76 % allo Stato 0,24 % al Comune		
Fabbricati produttivi - Categorie C1 e C3	1,00 %	Interamente al Comune		
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,20 %	Interamente allo Stato	/	/

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Domenico Renna



IL SEGRETARIO GENERALE
Ris Imbimbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 1 OTT. 2013 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addi 1 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 19 SET. 2013

- resa immediatamente eseguibile
 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Addi 1 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE